



Delibera della Giunta Regionale n. 592 del 29/10/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

**ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DEI COMUNI DELL'AMBITO C2
AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 47 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N. 11**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla potestà legislativa riservata alle Regioni;
- b) il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con l'unico limite statuito dal secondo comma, lettera m), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- c) alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali;
- e) gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 11/2007 disciplinano, rispettivamente, i compiti della Regione e dei Comuni;
- f) l'art. 21 della legge regionale n. 11/2007 disciplina il Piano di Zona di ambito territoriale, quale strumento di programmazione e coordinamento, da adottare nel rispetto del Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 20 della stessa legge regionale n. 11/2007;
- g) l'art. 47 della legge regionale n. 11/2007 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- h) il comma 2 del succitato art. 47, in particolare, prevede che l'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- i) il Titolo VIII della legge regionale n. 11/2007 disciplina le risorse ed il finanziamento del sistema integrato di servizi prevedendo, in particolare, l'istituzione del Fondo Sociale Regionale;
- j) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale.

Considerato che

- a) con deliberazione n. 694 del 16 aprile 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2007, demandando al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi gli atti di verifica, monitoraggio e controllo, nonché gli atti per la predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione dei Piani sociali di zona da parte degli Ambiti territoriali;
- b) il paragrafo 4.5 del Piano Sociale Regionale, al fine di operare una sincronizzazione tra i diversi Piani di zona in maniera che la loro attuazione coincidesse in maniera uniforme con il periodo di vigenza dello stesso Piano Sociale Regionale, disciplina la cosiddetta "fase di transizione", le cui disposizioni di attuazione operativa sono state successivamente approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1470 del 18 settembre 2009;
- c) la stessa DGR n. 1470/2009 ha previsto la presentazione dei Piani di Zona entro il 31 dicembre 2009, la cui relativa attuazione aveva inizio il 1° gennaio 2010;

- d) con decreto n. 871 del 28 ottobre 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha fornito agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona triennali, in applicazione del Piano Sociale Regionale e secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007 e dalla DGR n. 1470/2009;
- e) con decreto n. 782 del 1 ottobre 2009 smi il Dirigente del Settore Assistenza Sociale, ha ripartito tra gli ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale per la programmazione della prima annualità dei Piani di Zona conformi al succitato Piano Sociale Regionale;
- f) con il DD n. 782/2009 si è previsto, in particolare, che le somme ripartite erano da considerarsi quale budget complessivo e pertanto soggette a rimodulazione in relazione a quanto previsto dalla DGR n. 1470/2009.

Preso atto che l'Ambito Territoriale C2, pur avendo adottato il Piano di Zona triennale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009, è ancora sprovvisto del Fondo Unico di Ambito, con grave pregiudizio per la garanzia dei servizi associati dell'Ambito – giusta nota prot. 2011.0558456 del coordinatore dell'Ufficio di Piano dello stesso Ambito Territoriale.

Constatata, pertanto, l'inottemperanza da parte dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 in merito agli adempimenti disposti dall'articolo 10 della legge regionale n. 11/2007, nonché dal Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 (paragrafo 4.4).

Visto che

- a) l'art. 47 c. 3 della legge regionale n. 11/2007 dispone che la Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni e che tale termine può essere ridotto per motivi di urgenza;
- b) decorso inutilmente tale termine – secondo quanto disposto al c. 4 dello stesso art. 47 - e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Valutata, pertanto, la necessità di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, in ragione della esigenza di garantirvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali in relazione alle annualità del Piano di Zona relative alla realizzazione dell'attuale Piano Sociale Regionale.

Ritenuto

- a) di assegnare all'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, a tutti i Comuni afferenti allo stesso ambito, il termine di 30 giorni – decorrenti dalla notifica del presente provvedimento - per provvedere alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009;
- b) di stabilire che decorso inutilmente tale termine e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Visto

- a) gli artt. 10, 21 e 47 della legge regionale n. 11/2007;
- b) il Piano Sociale Regionale approvato con DGR n. 694 del 16 aprile 2009;
- c) la DGR n. 1470 del 18 settembre 2009

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di assegnare all'Ambito Territoriale C2 e, pertanto, a tutti i Comuni afferenti allo stesso ambito, il termine di 30 giorni – decorrenti dalla notifica del presente provvedimento - per provvedere alla costituzione del FUA ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007, del Piano Sociale Regionale di cui alla DGR n. 694/2009 e delle indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 871/2009;
2. di stabilire che decorso inutilmente tale termine e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta;
3. di affidare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti volti a dare esecuzione al presente provvedimento;
4. di inviare il presente provvedimento ai Comuni afferenti all'Ambito Territoriale C2 e, precisamente, ai Comuni di Cannello ed Arnone, Casal di Principe, Casapesenna, Castelvoturno, Frignano, Grazzanise, Santa Maria La Fossa. all'Area Generale di Coordinamento 18, al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.